



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Primo Referendario



nella Camera di consiglio del 6 giugno 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista l'ordinanza del 31 maggio 2019, n. 24/2019, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;

FATTO

1. Con deliberazione del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2015 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data del 1° dicembre 2016 con deliberazione n. 232/2016/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR.

1.1. Con deliberazione del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2016 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 14 settembre 2017, con deliberazione n. 131/2017/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017.

1.2 Con deliberazione del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2017 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 7 febbraio 2019, con deliberazione n. 5/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2019; successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR.

2. L'Organo di revisione del Comune di Alba Adriatica (TE) ha trasmesso, le relazioni ai rendiconti 2015, 2016 e 2017, mediante i sistemi applicativi S.I.Qu.E.L. e Con.Te, rispettivamente in data 28 febbraio 2017, protocollo n. 825, 20 dicembre 2017, protocollo n. 3670, e in data 30 marzo 2019, protocollo n. 1057.

2.1. Con nota istruttoria del 14 maggio 2019, protocollo n. 2203, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Alba Adriatica (TE) delucidazioni e documentazione integrativa in merito ai seguenti aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015-2016-2017:

- costituzione del FPV;
- equilibrio di parte corrente;
- giacenza di cassa vincolata;



- gestione di competenza;
- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

2.2. Con nota del 27 maggio 2019, assunta in pari data al protocollo della Sezione n. 2354, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel Tuel l'art. 148-bis, **significativamente** intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di



esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti (Corte cost. n. 18/2019 e n. 228/2017). Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione



della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3 del Tuel, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

1.2. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016 e 2017 del Comune di Alba Adriatica (TE) l'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. La Sezione ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità; il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sull'andamento dei saldi della gestione di parte corrente e di parte capitale, sia in termini di cassa che di competenza, nonché sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria e sull'implementazione del nuovo sistema contabile armonizzato, in ordine, in particolare, agli effetti – anche sulle successive gestioni - dell'operazione di riaccertamento straordinario, alla data del 1° gennaio 2015, dei residui iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014.

2.1. Con nota istruttoria del 14 maggio 2019, protocollo n. 2203, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di Alba Adriatica (Te) delucidazioni e documentazione integrativa in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015-2016-2017. Con nota del 27 maggio 2019, assunta in pari data al protocollo della Sezione n. 2354, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

3. In via preliminare si osserva che l'Ente ha approvato i rendiconti 2015-2016-2017, con deliberazioni di Consiglio comunale, rispettivamente, n. 18 del 7 giugno 2016, n. 34 del 9 giugno 2017 e n. 23 del 24 maggio 2018, in ritardo rispetto al termine previsto (30 aprile).

4. Con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 7 maggio 2015 l'Ente ha effettuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, il riaccertamento straordinario dei residui; il risultato di amministrazione rideterminato al 1° gennaio 2015 è pari a € 4.077.504,80. Al netto delle somme accantonate al fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE), pari a € 1.711.329,82, delle somme vincolate per vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, pari ad € 431.354,80, e delle somme destinate agli investimenti, pari ad € 203.876,75, l'operazione di riaccertamento straordinario ha determinato un risultato positivo pari a € 1.730.943,43 (cfr. voce "Totale parte disponibile" di cui all'allegato n. 5/2 al d.lgs. n. 118/2011).



5. Il Comune, nel triennio 2015/2017, non ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità.
Di seguito si riportano le seguenti tabelle:

Tabella 1 - Gestione di competenza - parte corrente

	2015
	euro
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	301.683
Titolo I - Entrate tributarie	8.828.568
Titolo II - Trasferimenti correnti	643.962
Titolo III - Entrate Extra tributarie	1.514.755
Totale entrate correnti	10.987.285
Totale spese correnti	9.701.923
Impegni conferiti nel fondo pluriennale vincolato	366.275
Risultato di parte corrente	1.587.044
Quote di capitale dei prestiti ottenuti	800.984
Equilibrio di parte corrente	786.060
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/copertura disavanzo (-)	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0
Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	305.852
Entrate diverse utilizzate per il rimborso quote capitale	0
Risultato di parte corrente allargata	113.933



Tabella 2 - Gestione di competenza - parte capitale

	2015
	euro
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	344.560
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	935.238
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	97.174
Totale entrate di parte capitale	1.032.413
Totale spese di parte capitale	1.338.265
Impegni conferiti nel fondo pluriennale vincolato	444.985
Risultato di parte capitale	-406.277
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in C/Capitale	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0
Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	305.852
Risultato di parte capitale allargata	-100.425

Tabella 3 - Equilibrio economico-finanziario

	2016	2017
	euro	euro
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.382.727	2.149.126
Equilibrio di parte corrente		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	676.473	466.006
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0	0
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	9.754.750	10.425.396
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0	0
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	9.622.088	9.193.452
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	466.006	497.991
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	760.235	795.550
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0	0
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0	0
G) Somma finale	-417.106	404.410
Altre poste differenziali		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	222.000	40.760
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	163.414	0
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0	14.544
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0	0
Equilibrio di parte corrente	-31.692	430.626
Equilibrio di parte capitale		
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0	0
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	81.966	72.354
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	224.618	950.277
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0	0
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	163.414	0
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0	14.544
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0	0
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	70.816	918.088
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	72.354	95.131
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0	0
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0	0
Equilibrio di parte capitale	0	23.956
Equilibrio finale		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0	0



S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0
Equilibrio finale	-31.692	454.582
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		
Equilibrio parte corrente (O)	-31.692	430.626
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	222.000	40.760
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	0	0
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	-253.692	389.866

L'Ente non ha conseguito l'equilibrio di parte capitale nel 2015. Nel questionario sul rendiconto 2015 non risulta adeguatamente calcolato l'equilibrio di parte corrente, in quanto il FPV iniziale riportato in detto calcolo è pari ad € 667.957,99, che invece risulta essere il FPV finale, mentre quello iniziale è pari ad € 301.683,14 che determina un saldo di parte corrente pari ad € 113.933,27 e non € 480.208,12. L'Ente, con nota del 27 maggio 2019, in risposta alla richiesta istruttoria del 14 maggio 2019, ha confermato l'ammontare iniziale del FPV di parte corrente anno 2015 nell'importo di euro 301.683,14 e, di conseguenza, il risultato di parte corrente relativo allo stesso anno pari ad euro 113.933,27.

Si osserva, altresì, la mancata coincidenza fra il FPV di parte spesa al 31 dicembre 2015 (€ 1.112.943,30, di cui € 667.957,99 per spese correnti ed € 444.985,31 per spese in conto capitale) riportato sul questionario e il FPV iscritto prima di tutte le entrate al 1° gennaio 2016 (€ 758.439,73, di cui € 81.966,34 per spese correnti ed € 676.473,39 per spese in conto capitale). L'Ente, sempre con nota del 27 maggio 2019, ha chiarito quanto segue: "Nel riaccertamento straordinario dei residui anno 2014 erroneamente è stato rinviato a FPV un capitolo di entrata relativo a mutuo per euro 363.018,97 mentre il corrispondente capitolo di uscita è stato lasciato a residui. Infatti, nel 2015 il FPV di entrata in c/capitale non abbiamo euro 707.579,46 ma euro 344.560,49 pari alla differenza tra euro 707.579,46 ed euro 363.018,97. Nel 2016 il FPV di entrata in c/capitale di euro 81.966,34 è pari alla differenza tra euro 444.985,13 FPV in c/capitale ed euro 363.018,97 che proveniva dal 2014. Inoltre, il FPV di entrata in c/competenza 2016 è diverso dal FPV di uscita 2015 di parte corrente per euro 8.515,40, in quanto nel passaggio dal D.Lgs. n. 265/2000 al D.Lgs. n. 118/2001 è accaduto che un capitolo di spesa che nel 2015 era codificato al Titolo 2° nel 2016 è stato codificato al Titolo 1° ed ha quindi generato questa differenza. Nell'anno 2017 accertati dell'errore proveniente dal riaccertamento 2014 si è provveduto a sistemare i capitoli interessati".



In merito, la Sezione ricorda che sulla base dei risultati del rendiconto è determinato l'importo definitivo del FPV stanziato in entrata nell'anno successivo (punto 5.4 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), e richiama il Comune ad una corretta gestione dello stesso, riservandosi di monitorare tale adeguamento anche in relazione ai successivi esercizi.

Va rilevato altresì che nell'esercizio 2016 la gestione di competenza presenta un disavanzo di euro 253.691,73, ripianato, per euro 222.000,00 mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2015 ma facendo registrare un disequilibrio di parte corrente pari ad € 31.691,72. Nella nota di risposta alla richiesta istruttoria, l'Ente ha precisato come il disavanzo, oltre che con l'iscrizione dell'avanzo per euro 222.000,00, sia stato coperto, per la differenza, da entrate in c/capitale (oneri di urbanizzazione) così come previsto dalla normativa in vigore.

La Sezione, nel prendere favorevolmente atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ricorda che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste dalla legge.

6. A chiusura degli esercizi in esame, dopo le operazioni di riaccertamento straordinario (all'1.01.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011) e ordinario (al 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011), il Comune di Alba Adriatica (TE), relativamente alla gestione dei residui, mostra i risultati riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 4: *Residui attivi*

ESERCIZIO 2015		Totale
RESIDUI INIZIALI (A)		7.090.316
RISCOSSIONI C/R (B)		1.365.402
RIACCERTAMENTO RESIDUI (C)		-3.170.405
RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI (D=A - B + C)		2.554.509
RESIDUI DI COMPETENZA (E)		3.249.695
TOTALE ATTIVI RESIDUI al 31.12 (F=D + E)		5.804.204
% RISCOSSIONE RESIDUI		19,26%
% FORMAZIONE RESIDUI		25,06%
ESERCIZIO 2016		Totale
RESIDUI INIZIALI (A)		5.804.204
RISCOSSIONI C/R (B)		1.944.888

RIACCERTAMENTO RESIDUI (C)	-93.365
RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI (D=A - B + C)	3.765.950
RESIDUI DI COMPETENZA (E)	2.140.478
TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31.12 (F=D + E)	5.906.428
% RISCOSSIONE RESIDUI	33,51%
% FORMAZIONE RESIDUI	19,75%
ESERCIZIO 2017	Totale
RESIDUI INIZIALI (A)	5.906.428
RISCOSSIONI C/R (B)	1.856.520
RIACCERTAMENTO RESIDUI (C)	-350.626
RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI (D=A - B + C)	3.699.283
RESIDUI DI COMPETENZA (E)	3.253.580
TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31.12 (F=D + E)	6.952.863
% RISCOSSIONE RESIDUI	31,43%
% FORMAZIONE RESIDUI	24,35%

Tabella 5: Residui passivi

ESERCIZIO 2015	TOTALE
RESIDUI INIZIALI (A)	7.066.913
PAGAMENTI C/R (B)	2.477.893
RIACCERTAMENTO RESIDUI (C)	-4.488.045
RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI (D=A - B + C)	100.975
RESIDUI DI COMPETENZA (E)	2.185.528
TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12 (F=D + E)	2.286.503
% PAGAMENTO RESIDUI	35,06%
% FORMAZIONE RESIDUI	17,09%
ESERCIZIO 2016	TOTALE
RESIDUI INIZIALI (A)	2.286.503
PAGAMENTI C/R (B)	1.967.501
RIACCERTAMENTO RESIDUI (C)	-71.637
RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI (D=A - B + C)	247.365
RESIDUI DI COMPETENZA (E)	3.403.261
TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12 (F=D + E)	3.650.625
% PAGAMENTO RESIDUI	86,05%
% FORMAZIONE RESIDUI	30,08%
ESERCIZIO 2017	TOTALE
RESIDUI INIZIALI (A)	3.650.625
PAGAMENTI C/R (B)	3.169.873
RIACCERTAMENTO RESIDUI (C)	-69.033
RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI (D=A - B + C)	411.719
RESIDUI DI COMPETENZA (E)	3.786.306
TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12 (F=D + E)	4.198.025
% PAGAMENTO RESIDUI	86,83%
% FORMAZIONE RESIDUI	29,37%

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP e sui rendiconti approvati dall'Ente e pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente"

La percentuale di formazione dei residui attivi presenta valori alti nel 2015 (25,06%) e nel 2017 (24,35%), mentre per il 2016, pur presentando una certa riduzione, il valore rimane comunque significativo (19,75%).

Nel 2015, la percentuale di formazione dei residui passivi è pari al 17,09%, mentre nel biennio 2016/2017, presenta valori decisamente elevati e pari, rispettivamente, al 30,08% ed al 29,37%. Negli esercizi in esame, tali percentuali di formazione, sono affiancate da



basse percentuali di riscossione (19,26% nel 2015, 33,51% nel 2016, 31,43% nel 2017), mentre quelle di pagamento sono basse nel 2015 (35,06%), ma decisamente alte nel biennio 2016/2016 (86,05% nel 2016 e 86,83% nel 2017).

Tali circostanze, globalmente considerate, denotano una difficoltà dell'Ente nell'applicazione della nuova disciplina contabile introdotta dal d.lgs. n. 118/2011. Come noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni; ciò dovrebbe determinare un fisiologico contenimento degli *stocks* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate al termine dello stesso.

7. L'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2016 presenta valori diversi nel questionario (€ 533.554,27) e nella relazione dell'Organo di revisione (€ 460.193,28). Inoltre, nel questionario non viene indicata l'evoluzione della cassa vincolata. L'Ente, nella nota di risposta alla nostra richiesta istruttoria, ha chiarito come l'importo corretto della cassa vincolata sia quello riportato nel questionario e cioè euro 533.554,27.

8. L'Ente mostra, sia nel 2016 che nel 2017, una scarsa efficienza nell'attività di contrasto dell'evasione tributaria relativamente all'IMU, infatti, a fronte di accertamenti pari, rispettivamente, ad € 480.000,00 ed € 450.000,00, le riscossioni sono state pari ad € 167.234,00 (2016) ed € 16.305,00 (2017). Nella nota di risposta alla nostra richiesta istruttoria, è stato precisato quanto segue: *"L'Ente sta portando avanti un'attività di contrasto all'evasione tributaria costante negli anni dal 2016 in poi, ma la crisi economica e una forte mobilità anagrafica determina non pochi problemi al raggiungimento degli obiettivi che ci si prefigge"*.

9. Negli esercizi 2015, 2016 e 2017, l'Ente ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente, rispettivamente, per € 63.348,08, € 13.905,52 e € 40.759,77, derivanti da sentenze esecutive. L'Organo di revisione, nei pareri ai rendiconti dei tre esercizi in esame, comunica che i relativi atti di riconoscimento sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 289/2002, alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

La Sezione invita l'Organo di revisione e l'Amministrazione comunale ad effettuare un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure a rischio di insorgenza ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria.

10. All'esito dell'istruttoria si osserva, altresì, che il sistema informativo del Comune non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società



partecipate¹. Nell'esercizio 2017 è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, ma la nota informativa non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva

INVITA

- l'Ente a porre in essere adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare alla costituzione del FPV da monitorare costantemente e alla gestione dei residui, in modo da assicurare una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Organo di revisione a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE


che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di ALBA ADRIATICA (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2019.


L'Estensore

Antonio DANDOLO



Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI



Depositata in Segreteria il 07 GIU. 2019



Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Loirella GIAMMARRIA



¹ Il Comune di Alba Adriatica detiene una partecipazione pari al 4,54% nella società RUZZO Reti S.p.A., il cui oggetto sociale è la gestione del servizio idrico integrato. Dall'esame della deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 20 dicembre 2018, è emerso che la RUZZO Reti S.p.A. è gestore unico integrato delle acque nell'ATO Teramano n. 5 (Ente d'Ambito Territoriale n. 5), il quale è un consorzio obbligatorio di Comuni con il compito di programmare, affidare in gestione e controllare il "servizio idrico integrato", persegue fini istituzionali ed è indispensabile per la gestione dei servizi in consorzio con altri Enti pubblici locali.